

1820/07



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente Aggiunto -
- Dott. Paolo VITTORIA-Presidente di sezione -
- Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
- Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
- Dott. Francesco TRIFONE - Rel. Consigliere -
- Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
- Dott. Mario CICALA - Consigliere -
- Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere -
- Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere -

Oggetto
 CONVENUTO STRANIERO.
 ADEMPIMENTO
 CONTRATTUALE E
 GIURISDIZIONE

R.G.N. 28253/04

Cron. 1820

Rep. 569

Ud. 07/12/06

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

ALBIS N. BE UND VERWALTUNG GMBH, (già ALBIS
 N. SPEDITIONS GMBH), in persona del legale
 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata
 in ROMA, VIA DI SAN GIACOMO 18, presso lo studio
 dell'avvocato FLAUTI LUIGI, che la rappresenta e
 difende unitamente all'avvocato DEBONI ALESSANDRO,
 giusta procura speciale del notaio dott. E. T.
 di Leibnitz, rep. 1612/04 del 19/07/04, in atti;

2006

2638



- **ricorrente** -

contro

INTERBARTOLO S.P.A. (già S.R.L.), in persona dell'Amministratore delegato pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. VICO 1, presso lo studio dell'avvocato PROSPERI MANGILI LORENZO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato AGOSTINO MAJO, giusta delega a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 375/04 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 04/06/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/06 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;

udito l'Avvocato Agostino MAJO;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del primo motivo (giurisdizione del Giudice italiano) e rinvio per il resto ad una sezione semplice.

Svolgimento del processo

Con citazione innanzi al tribunale di Gorizia del 23 febbraio 1995 la società italiana Interbartolo s.r.l. conveniva in giudizio la società austriaca GmbH Al [redacted] Nu [redacted] per ottenerne la condanna al pagamento di 158.240 marchi tedeschi, reclamati in corrispettivo del



trasporto effettuato dalla società italiana per incarico della convenuta austriaca.

La società austriaca, che era rimasta contumace sino alla udienza del 4 ottobre 1997, si costituiva a detta udienza ed eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano nonché la nullità della citazione introduttiva sia per inesistenza della sua notificazione, sia per inosservanza del termine minimo assegnatole per la comparizione.

Il tribunale, ritenuta la giurisdizione del giudice italiano, accoglieva la domanda.

Sull'impugnazione della società soccombente provvedeva la Corte d'appello di Trieste con sentenza pubblicata il 4 giugno 2004, che, confermata la giurisdizione del giudice italiano in relazione a pretesa contrattuale da eseguire presso la società creditrice in Italia, dichiarava la nullità di tutta l'attività processuale svolta in primo grado sino alla costituzione della società convenuta e, decidendo la causa nel merito, rigettava il gravame e condannava la società appellante alle spese del grado.

Il giudice d'appello, premesso che la questione di giurisdizione doveva essere risolta sulla scorta della prospettazione di cui alla citazione senza che si dovesse valutare anche il merito della controversia ed

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Puc' or similar, located in the bottom right corner of the page.



individuare la fonte dell'obbligazione, considerava che con l'atto introduttivo del giudizio la società italiana aveva avanzato una sua pretesa relativa a corrispettivi di contratti di trasporto da pagare in Italia e non ad altre eventuali obbligazioni da risarcimento del danno, sorte in Slovenia ed alle quale il debitore avrebbe dovuto adempiere nel suo domicilio, per cui la giurisdizione apparteneva al giudice italiano in base alla normativa interna dello Stato ed alle convenzioni internazionali.

Riteneva che la notificazione della citazione era avvenuta ritualmente, con la consegna dell'atto alla Pretura austriaca per il successivo inoltro alla società destinataria, la quale aveva immotivatamente rifiutato di riceverlo e che, comunque, qualsiasi vizio di nullità della notificazione era da intendere sanato con la costituzione in giudizio della società straniera.

Rilevava, altresì, la Corte triestina che il termine assegnato alla convenuta per la sua costituzione era stato inferiore a quello minimo di legge previsto dall'allora vigente norma dell'art.163 *bis* c.p.c., per cui, dichiarata la nullità del procedimento di primo grado sino alla data di revoca della contumacia ed esclusa la sussistenza di ipotesi di rimessione della controversia al primo giudice ai sensi dell'art. 354

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "PM" or similar, located in the bottom right corner of the page.



c.p.c., decideva la controversia nel merito confermando la pronuncia di condanna della società convenuta a pagare la somma pretesa dalla società italiana e le spese del grado, disattesa l'eccezione di prescrizione del credito azionato.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società GmbH A. s. N. che ha affidato l'accoglimento dell'impugnazione a sette motivi.

Ha resistito con controricorso la società italiana I. s.r.l.

Le parti hanno presentato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo d'impugnazione -deducendo la violazione e la falsa interpretazione delle norme di cui al previgente art. 4 n. 2 c.p.c. (applicabile alla controversia) ed agli artt. 1182 c. c., 5 e 10 c.p.c. nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia per mancato esame delle risultanze istruttorie- la società ricorrente ripropone la questione di giurisdizione sotto un duplice profilo:

a) il giudice del merito, che non aveva indicato secondo quali disposizioni (della legge interna dello Stato o delle convenzioni internazionali) era stata affermata la giurisdizione del giudice italiano, sarebbe,



perciò, incorso nel vizio di omessa motivazione;

b) al fine di stabilire se della controversia poteva conoscere il giudice italiano non si doveva fare riferimento alla sola prospettazione della domanda introduttiva, ma sarebbe stato necessario prendere in esame anche le allegazioni di essa società convenuta, in virtù delle quali sarebbe stato possibile stabilire che la pretesa della società italiana riguardava una ipotesi di responsabilità da risarcimento dei danni per obbligazione sorta in Slovenia, cui la debitrice avrebbe dovuto adempiere nella sua sede all'estero.

Nessuno dei due profili è fondato, per cui il motivo deve essere rigettato e deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice italiano.

Anzitutto devesi rilevare che la indicazione delle norme di legge, che il giudice di merito ha ritenuto di applicare per affermare la giurisdizione del giudice italiano, era desumibile dal complesso della sentenza.

Questa, infatti, richiamando in proposito la normativa interna e quella delle convenzioni internazionali, entrambe determinative della competenza giurisdizionale del giudice italiano rispetto all'azionata pretesa che doveva essere eseguita in Italia, implicitamente ribadiva la statuizione della sentenza di primo grado, mostrando così di essersi riferita alla norma previgente

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M'.



dell'art. 4 n. 2 c.p.c. (applicabile *ratione temporis* alla controversia), quella proprio di cui la società austriaca denuncia la violazione con il ricorso per cassazione, così evidenziando di avere bene compreso quale era stata, in fatto ed in diritto, la *ratio decidendi* sulla questione di giurisdizione.

Deve, tuttavia, aggiungersi che il mancato espresso riferimento della sentenza impugnata alle norme applicate non avrebbe potuto comportare, comunque, alcuna invalidità della pronuncia, poiché le Sezioni Unite della Corte di cassazione, sia in sede di regolamento preventivo che in sede di ricorso ordinario, non solo hanno il potere-dovere di procedere ad un'indagine di fatto (al fine di qualificare la posizione soggettiva delle parti o il rapporto dedotto in giudizio, qualora questa qualificazione costituisca presupposto necessario per la soluzione della questione di giurisdizione), ma debbono anche individuare le norme applicabili per definire la questione medesima, se di esse non sia stata effettuata l'esatta indicazione.

Quanto al secondo profilo di doglianza di cui sub b), osservano queste Sezioni Unite che la tesi sostenuta dalla società ricorrente è in palese contrasto con la regola di diritto, pacifica nella giurisprudenza di legittimità (ex plurimis: Cass., sez. un., n.



8374/2006; Cass., sez. un., n. 10243/2003; Cass., sez. un., n. 324/99; Cass., sez. un., n. 12059/98), secondo cui la decisione sulla giurisdizione si determina sulla scorta della domanda e, in particolare, in base al cosiddetto *petitum* sostanziale, identificato, oltre che dalla concreta statuizione chiesta al giudice, anche e soprattutto in funzione della *causa petendi*, ossia dei fatti indicati a fondamento della pretesa fatta valere con l'atto introduttivo del giudizio.

Orbene, nel caso di specie, consistendo la domanda della società I. [redacted] s.r.l. nella richiesta dei corrispettivi di contratti di trasporto effettuati su incarico della società austriaca GmbH Al. [redacted] N. [redacted], la quale doveva effettuare il pagamento in Italia, correttamente è stata ritenuta la giurisdizione del giudice italiano sia in virtù ~~di~~ della norma di cui all'art. 4 n. 2 c.p.c. (vigente al momento della introduzione della presente controversia e che, ai sensi dell'art. 72 della legge 31 maggio 1995 n. 128 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, continua ad applicarsi ai giudizi iniziati prima della data del 1° settembre 1995 di entrata della suddetta legge n. 128 del 1995); sia in base alla previsione dell'art. 5 n. 1 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, che, nella materia contrattuale,



consente all'attore di citare il convenuto, domiciliato nel territorio di uno Stato membro, davanti al giudice di un altro Stato membro se questo corrisponde con il "giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita".

Con il secondo motivo d'impugnazione -deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli articoli 142 c.p.c., 2, 3 e 5 della Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 (resa esecutiva in Italia con la legge n. 4 del 1957, 4 della Convenzione tra Italia ed Austria del 30 giugno

1975 (aggiuntiva alla citata Convenzione dell'Aja e resa esecutiva in Italia con la legge n. 342 del 1977), 156 e 160 c.p.c. e del § 12 ZustG (legge sulle notificazioni) austriaca nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia- la società ricorrente critica l'impugnata sentenza perché il giudice di secondo grado avrebbe dovuto considerare inesistente la notificazione in Austria della citazione alla società convenuta, dato che all'atto redatto in lingua italiana non era stata acclusa la traduzione in lingua tedesca, in mancanza della quale il rifiuto di accettare la consegna dell'atto era da ritenere legittimo.

Assume che, poiché in mancanza della traduzione



dell'atto nella lingua dello Stato del destinatario la notificazione si perfeziona soltanto se il destinatario stesso sia disposto a riceverne la consegna, la legittima mancata sua accettazione determina la inesistenza della notificazione e la conseguente impossibilità di sanatoria mediante costituzione in giudizio.

Con il terzo motivo d'impugnazione -deducendo la violazione e l'errata applicazione delle norme di cui agli articoli 156, 157, 159, 160, 164 e 291 c.p.c. nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia- la società ricorrente denuncia che, ove anche fosse da escludere l'inesistenza della notificazione per le ragioni innanzi esposte e si fosse trattato soltanto di nullità, comunque non si sarebbe dovuta ritenere la sanatoria dell'atto con effetto *ex nunc* dall'avvenuta sua costituzione in giudizio, dato che essa società si era costituita al limitato scopo di opporsi e di ottenere la revoca dell'ordinanza-ingiunzione in data 10 giugno 1997, emessa nei suoi confronti ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c.

I due motivi -che vanno esaminati congiuntamente in quanto essi, sotto distinti aspetti, criticano la decisione del giudice del merito circa la rituale e tardiva costituzione nel giudizio di primo grado della

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'pu'.



società austriaca- non possono essere accolti.

In ordine al secondo motivo, infatti, si deve considerare che il rifiuto, da parte del convenuto straniero, di accettazione dell'atto, perché non accompagnato dalla traduzione nella sua lingua, non determina l'inesistenza dell'atto né l'inesistenza della notificazione, ma soltanto la nullità della notificazione medesima.

L'art. 4 della convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria aggiuntiva alla Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 concernente la procedura civile stabilisce, al primo comma, che le richieste di notifica di atti giudiziari o extragiudiziari in materia civile e commerciale e le comunicazioni concernenti l'esecuzione di tali richieste devono essere inviate direttamente dai tribunali di uno Stato ai tribunali dell'altro Stato e devono essere dirette alla Pretura competente del luogo in cui la notifica deve essere eseguita.

Il secondo comma della norma prescrive che le richieste, gli atti da notificare e le comunicazioni concernenti l'esecuzione possono essere redatti nella lingua dello Stato al quale appartiene il tribunale richiedente.

Il terzo comma indica che la traduzione prevista



dall'articolo 3 della Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 può essere certificata conforme anche da un traduttore giurato dello Stato richiedente.

Orbene, in tale generale contesto, nel quale la traduzione non costituisce elemento essenziale dell'atto (la cui mancanza, perciò, non ne incide la validità, tanto che è in facoltà del destinatario accettare la consegna dell'atto medesimo, mostrando così di essere in grado di comprenderne il contenuto), è evidente che l'allegata traduzione viene a concretare una specifica modalità della sola sua notificazione diretta a realizzarne la effettiva conoscenza.

La mancata allegazione della traduzione ed il rifiuto di accettazione comportano, quindi, che la notificazione, pur sempre rivolta al destinatario, deve essere considerata nulla, ma non inesistente, con la conseguenza che il giudice, a norma dell'art. 291 c.p.c. civ., è tenuto a disporre la rinnovazione, sempre che non avvenga la costituzione in giudizio della parte.

In ordine al terzo motivo, si deve osservare che la tesi prospettata dalla società ricorrente (secondo cui la sua costituzione in giudizio doveva considerarsi avvenuta al solo scopo di contrastare il provvedimento anticipatorio di condanna ex art. 186 ter c.p.c. a suo carico e di chiederne la revoca, ma non implicante an-



che l'accettazione del contraddittorio sulla complessiva domanda oggetto della citazione introduttiva del giudizio) contrasta con la disciplina specifica prevista dalla norma in questione.

La quale per l'ordinanza anticipatoria di condanna -pur nell'indubbia analogia del provvedimento in questione con il decreto ingiuntivo- non ha previsto né l'apertura di una fase autonoma di opposizione, svincolata dal giudizio in corso nel quale essa è stata emessa, né la sua definitività con gli effetti del giudicato in caso di omessa opposizione; ma ha stabilito, invece, che il processo debba proseguire regolarmente, affinché la condanna provvisoria venga revocata, modificata o confermata dalla sentenza conclusiva, dalla quale necessariamente è destinata ad essere sostituita o assorbita.

È, infatti, pacifico (Cass., n. 6995/98; Cass., n. 6325/99) che essa, assoggettata alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma, stesso codice, ha natura di provvedimento come tale inidoneo ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con l'autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale.

Di conseguenza, poiché gli eventuali vizi dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. devono essere

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AM'.



fatti valere nel giudizio di merito (Cass., sez. un. n. 7292/2002), la costituzione del contumace a seguito dell'avvenuta notificazione dell'ordinanza medesima nei suoi confronti necessariamente deve intendersi come l'accettazione del contraddittorio in ordine alla controversia pendente nel suo complesso.

Con il quarto mezzo di doglianza -deducendo la violazione e l'erronea applicazione della norma di cui all'art. 354 c.p.c. (in una con l'art. 353 e con le altre disposizioni che regolano il procedimento d'appello) nonché della norma di cui all'art. 160 c.p.c.- la società ricorrente sostiene che, avendo il giudice di secondo grado dichiarato la nullità della citazione per insufficienza del termine a comparire innanzi al tribunale, avrebbe dovuto rimettere le parti al giudice di primo grado.

Il motivo è infondato.

Costituisce, infatti, affermazione costante di questa Corte (*ex plurimis*: Cass., n. 18571/2004; Cass., n. 6879/99) che, nel caso in cui sia fatta valere davanti al giudice di appello una nullità non sanata dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, tale giudice non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, né deve porre termine all'intero giudizio a causa di detta nullità, ma, dopo aver dichiarato la

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'AM'.



nullità del procedimento di primo grado ed avere consentito le attività dalla stessa impedita, deve decidere nel merito, considerate la mancanza di una garanzia costituzionale del principio del doppio grado di giurisdizione e l'eccezionalità del potere del giudice di appello di rimettere la causa al primo giudice, potere che, concretandosi in una deroga al principio per il quale i motivi di nullità si convertono in motivi di gravame, può essere esercitato solo nei casi tassativamente previsti dagli articoli 353 e 354 c.p.c.

Con il quinto motivo dell'impugnazione -deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 354, ultimo comma, c.p.c., il mancato esame di atti processuali nonché l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia- la società ricorrente assume che la Corte di merito avrebbe errato sia nel ritenere che essa non aveva formulato richieste istruttorie in primo grado; sia nel non ammettere la rinnovazione degli atti che erano stati dichiarati nulli, per i quali non sarebbe stata necessaria la richiesta della parte.

Il motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente genericamente assume che "dall'esame degli atti processuali" risulterebbe che essa avrebbe fatto richiesta di un termine per formulare richieste istruttorie "alla



fine di questo grado del giudizio", aggiungendo che sin dal primo atto di costituzione aveva svolto tale richiesta, ribadita nelle conclusioni di prime cure.

Orbene, in ~~si~~ siffatta prospettazione -nella quale non si indicano di quali prove sia stata fatta richiesta di ammissione e neppure si trascrivono le circostanze concrete oggetto della prova orale negata o il contenuto esatto dei documenti asseritamente pretermessi- non risulta realizzato il requisito dell'autosufficienza del ricorso, che consenta al giudice di legittimità (al quale è istituzionalmente vietato di ricercare direttamente le prove negli atti di causa o di compiere indagini integrative rispetto ai fatti prospettati dalla parte) di valutare la pertinenza e la decisività dei fatti medesimi.

Con il sesto motivo -deducendo l'omesso esame degli atti processuali (comparsa di costituzione in prime cure del 2.10.97 e sentenza di primo grado) e di documenti (doc. da 1 a 7 attrice, fasc. 1° grado) e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia nonché la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli articoli 2935, 2943 e 2951, primo comma c. c. (anche in relazione ai precedenti motivi sub 2 e 3) e degli articoli 1362, 1363, 1364, 2730, 2734, 2735, 2737, 2729 e



2744 c. c. unitamente all'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione- la società ricorrente, quanto al mancato accoglimento della sua eccezione di prescrizione del diritto della società istante, critica l'impugnata sentenza nella parte in cui essa ha considerato che il riconoscimento del debito, derivante dalla missiva in data 1° dicembre 1994, aveva impedito il maturarsi del termine di prescrizione, di nuovo e definitivamente interrotto il 5 aprile 1995 a seguito della notificazione validamente effettuata in quella data.

Assume che, per il fatto che il credito azionato nei suoi confronti derivasse da obbligazione risarcitoria e decorrendo la prescrizione dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere, nella specie il giudice del merito avrebbe dovuto calcolare il relativo termine dal momento in cui si erano verificate le soste forzate dei mezzi in Slovenia nei mesi di novembre e dicembre del 1993, con la conseguenza di ritenere prescritto il diritto al compimento dell'anno.

Ciò la ricorrente sostiene sul presupposto che il giudice del merito non avrebbe dovuto assegnare alla scrittura privata in data 1° dicembre 1994 il valore di riconoscimento del debito, posto che l'interpretazione letterale e quella complessiva del documento avrebbero dovuto indurre a ritenere, per la genericità delle

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'Aru'.



espressioni usate e per il fatto che esso non conteneva l'ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante, che essa società intendesse formulare una semplice proposta transattiva.

Anche questa censura non può essere accolta.

L'interpretazione del contratto e degli atti unilaterali (quale, nella specie, la missiva proveniente dalla società austriaca), consistendo nell'accertamento della volontà dei contraenti ovvero dell'intento proprio del soggetto che ha posto in essere l'atto unilaterale, si risolve in un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, la cui valutazione è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche, per cui non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale, operata dal giudice di merito, che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli elementi di fatto già esaminati (da ultimo: Cass., n. 13970/2005; Cass., n. 4251/2004; Cass., n. 18328/2002).

Nel caso all'esame, la motivazione sul punto del giudice di merito è logica ed adeguata, avendo la Corte territoriale considerato che la valenza confessoria del documento deriva dal riferimento sicuro al rapporto de-



dotto in giudizio, all'unico committente originario società ~~Intestato~~ s.r.l., alla mancata contestazione dell'ammontare del credito ed alla temporanea impossibilità della società GmbH Al ~~di~~ N ~~di~~ di adempiere alla sua obbligazione.

La censura complessiva, di cui al motivo suddetto, sostanzialmente si risolve, perciò, nell'inammissibile richiesta di una diversa lettura del documento.

Con il settimo motivo del ricorso -deducendo la violazione e la falsa interpretazione della norma di cui agli articolo 115 c.p.c. e 2697 c. c. nonché l'omessa e insufficiente motivazione in ordine alla ritenuta fondatezza della domanda nel merito- la ricorrente assume che, una volta dichiarata la nullità di tutti gli atti compiuti prima della sua costituzione in giudizio, il giudice d'appello non avrebbe dovuto poi basare la sua decisione sul valore di ricognizione del debito della missiva, dato che il documento era stato acquisito in difetto di contraddittorio.

Anche quest'ultima doglianza non può essere accolta.

Una volta avvenuta la costituzione in giudizio del contumace senza il disconoscimento della scrittura privata a sua firma prodotta in causa (con riferimento sia all'ipotesi in cui il documento sia stato offerto in



comunicazione con la notificazione dell'atto di citazione, che all'ipotesi in cui alla relativa produzione si sia proceduto successivamente, senza che, in conformità alla disposizione dell'art. 292 c.p.c. secondo la lettura che della norma occorre dare a seguito della sentenza della Corte costituzionale 6 giugno 1989 n. 317, dell'avvenuta produzione risulti notificato il relativo verbale al contumace) il documento, per l'effetto di cui all'art. 293 stesso codice, resta a buon diritto acquisito al processo, in quanto l'originaria irritualità della produzione è superata ed assorbita dal successivo omesso disconoscimento della parte interessata che ne ha avuto contezza, sicché del documento medesimo il giudice deve indubbiamente tener conto.

Nel caso in esame non risulta che la società austriaca, una volta costituita in giudizio, abbia mai disconosciuto la missiva in questione.

Il ricorso, quindi, è rigettato e la società soccombente è condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite dichiara la giurisdizione del giudice italiano, rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese del giudi-



zio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.100,00 (cinquemilacento/00), di cui euro 5.000,00 (cinquemila/00) per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Roma, 7 dicembre 2006

Il Consigliere est.

Il Presidente

IL CANCELLIERE

Dr. Domenico Marando

Depositato in Cancelleria
oggi 29 GEN. 2007

IL CANCELLIERE

